

N. 113 DEL 14.07.2008

BIELLA ARREDO URBANO – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI COSTITUENTI DEHORS – MODIFICA – APPROVAZIONE

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)**

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 in data 18 febbraio 2008, è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attrezzature e degli arredi costituenti *dehors*;
- che sulla scorta del dibattito svoltosi in occasione della seduta consigliere citata, l'Assessorato all'Arredo Urbano ha ritenuto di proporre modifiche ad alcuni articoli in accoglimento delle richieste avanzate, approvate successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 31 marzo 2008;
- che, a seguito di analisi delle norme regolamentari effettuata congiuntamente alle associazioni di categoria ed ai titolari dei pubblici esercizi, l'Assessorato all'Arredo Urbano ha elaborato, attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale Ufficio Arredo Urbano, una proposta di ulteriore modifica al regolamento comunale per la disciplina delle caratteristiche tipologiche riguardanti le attrezzature esterne e gli arredi da installare sul suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, per la costituzione di *dehors* di pertinenza di pubblici esercizi di somministrazione;

Visto:

- Il D.Lgs N° 267/00;
- il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli n. 20, contrari /, astenuti n. 13 (Unione dei Democratici Cristiani di Centro, Popolari Europei per Biella, Lega Nord Padania Piemont, Forza Italia Verso il Partito del Popolo della Libertà, Rifondazione Comunista), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Coen Sacerdotti Sears, Gosso e Saccà,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente richiamate, le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina delle attrezzature e degli arredi costituenti *dehors*:

All'articolo 5 comma 1 lettera a) dopo le parole "arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine, dondoli e panche" :

- sono cancellate le seguenti parole "(di lunghezza non superiore a metri due);

All'articolo 5 comma 1 lettera c) :

- le parole da "Le attrezzature di delimitazione verticale, cioè (...) in diverse *textures* superficiali e/o finiture cromatiche" sono sostituite dalle seguenti:

“Le attrezzature di delimitazione verticale, cioè gli eventuali manufatti atti ad individuare gli spazi, autorizzati o dati in concessione rispetto al restante suolo, potranno essere costituiti da fioriere ovvero da pannelli modulari in alluminio e cristallo o plexiglass (di colore da coordinare con l’insieme degli altri elementi costituenti il *dehors*).

L’altezza complessiva delle fioriere, misurata dal livello del suolo, e comprensiva delle essenze ornamentali, scelte con cura tra le specie maggiormente resistenti agli agenti esterni, non potrà mai superare metri 1,50. Le fioriere dovranno essere preferibilmente di forma regolare (parallelepipedo rettangolo) e di materiale naturale; ogni altro materiale, ivi compresi gli elementi cementizi, dovrà comunque essere caratterizzato dalla possibilità di essere fornito in diverse *textures* superficiali e/o finiture cromatiche.

La linea di delimitazione dell’area di occupazione deve sempre essere costituita da una sola fila di elementi organizzati in scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile.

Le fioriere ovvero i pannelli di delimitazione potranno essere posati in modo continuo o in modo discontinuo”.

- dopo le parole “Nelle vie,” sono aggiunte le parole “ e nelle”;
- dopo la parole “piazze” sono cancellate le parole “e marciapiedi”;

All’articolo 6 comma 2 dopo le parole “la maggior attiguità possibile all’esercizio,”:

- sono aggiunte le seguenti parole “salvo casi particolari legati allo stato dei luoghi. Dovrà essere sempre lasciato”;
- è cancellata la seguente parola “lasciando”;

All’articolo 6 comma 3 dopo le parole “allo stesso adiacenti,”:

- sono modificate le seguenti parole “fatti salvi”;
- sono aggiunte le seguenti parole “i casi particolari ed”;

All’articolo 10

- **il comma 6 ed il comma 7** sono cancellati;

All’articolo 12

- **il comma 3 lettera e)** è cancellato;
- **il comma 4 lettera a)** è cancellato.

L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore, tutte le installazioni già autorizzate devono essere adeguate alle prescrizioni del presente Regolamento. In caso di inerzia, decorso il periodo transitorio, si applicheranno i provvedimenti di cui all’articolo 12.

Eventuali contributi che l’Amministrazione Comunale riterrà di erogare, previa predisposizione di apposito bando, potranno essere concessi soltanto qualora l’adeguamento dei *dehors* esistenti alle nuove disposizioni regolamentari avvenga entro i primi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2, sono assimilati a “installazioni già autorizzate” ed a “*dehors* esistenti”, i *dehors* oggetto di autorizzazione stagionale rilasciata nelle tre annualità precedenti l’entrata in vigore del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie, al Regolamento di Polizia Urbana, di Igiene e Sanità Pubblica, al Regolamento Edilizio nonché alle Norme Tecniche a corredo della zonizzazione acustica comunale”.

=====